

## TRIBUNALE DI BENEVENTO

### Sezione Lavoro

**Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell'art.151 c.p.c..**

**Per:**

- **Pasquariello Antonio**, nato il 03.08.69 a Benevento ed ivi residente alla Via del Pomerio n.14, c.f. PSQNTN69M03A783S, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Soreca, c.f. SRCNMR66R59A783N, presso il cui Studio in Benevento, alla Via E. Marmorale n.6, elettivamente domicilia (ai sensi degli artt.li 133, 134, 136, 170 e 176 c.p.c. le comunicazioni e le notifiche dagli stessi previsti potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata [avvannamariasoreca@puntopec.it](mailto:avvannamariasoreca@puntopec.it)), giusta procura in calce al presente atto;

**- ricorrente -**

**c o n t r o**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro p.t., c.f. 80185250588, con sede in Roma, al Viale Trastevere n.76/A e con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (p.e.c.: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it));

**- resistente -**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) - Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del Dirigente p.t., c.f. 80039860632, con sede in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena n.55 e con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (p.e.c.: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it));

**- resistente -**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) - Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ufficio VIII, Ambito Territoriale per la provincia di Benevento**, in persona del Dirigente p.t., Dott.ssa Monica Matano, c.f. MTNNMC78D62I234D, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Benevento, alla Piazza Ernesto Gramazio n.ri 2/3 di Benevento;

**- resistente -**

e nei confronti di tutti i **docenti iscritti nella II e III fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Benevento.**



Si chiede fin d'ora che venga autorizzata, ex art.151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza contenuta nel presente ricorso.

### **Fatto**

Parte ricorrente, docente precario senza abilitazione, ricorre, con procedura d'urgenza, per il **riconoscimento del valore abilitante del titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari (o per avere svolto tre anni di servizio), ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto** per le classi di concorso interessate.

Il ricorrente è iscritto in terza fascia delle graduatorie d'istituto della provincia di Benevento nelle classi di concorso AB56, AB55, A030, A029 e A053 ed è in possesso dei seguenti titoli:

- diploma di maturità presso il Liceo classico "P. Giannone" di Benevento conseguito in data 12.07.88;
- nel 1995 ha intrapreso gli studi per il conseguimento del Diploma Accademico di Conservatorio (AFAM) in chitarra, vecchio ordinamento, presso il Conservatorio Musicale "Nicola Sala" di Benevento;
- Diploma di chitarra conseguito in data 06.07.10;
- 24 CFU in settori formativi psico - antro - pedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti dall'art.5 D. Lgs. n.59/2017 (attuativo della legge n.107/15) quale titolo di accesso ai concorsi, conseguiti in data 21.04.20 presso ECampus Università.

Il ricorrente ha prestato servizio:

- per l'anno scolastico 2012/13, presso l'I.C. "Mario De Mennato" di Ponte (BN) nonché presso l'I.C. di San Giorgio del Sannio (BN) fino al 30.06.13;
- per l'anno scolastico 2013/14, presso l'I.C. di San Giorgio del Sannio (BN) nonché l'I.C. "L. Settembrini" di San Leucio del Sannio (BN) fino al 30.06.14;
- per l'anno scolastico 2014/15, presso l'I.C. "Mario De Mennato" di Ponte (BN) nonché presso l'I.C. "L. Settembrini" di San Leucio del Sannio (BN) fino al 31.08.15;
- per l'anno scolastico 2015/16, presso l'I.C. "A. Oriani" di Sant'Agata dei Goti (BN) nonché presso l'I.C. "L. Settembrini" di San Leucio del Sannio (BN) fino al 31.08.16;



- per l'anno scolastico 2016/17, presso l'I.C. "F. Torre" di Benevento nonché presso l'I.C. "E. De Filippo" di Morcone (BN) fino al 30.06.17;
- per l'anno scolastico 2017/18, presso l'I.C. "A. Oriani" di Sant'Agata dei Goti (BN) nonché presso l'I.C. "Mario De Mennato" di Ponte (BN) fino al 30.06.18;
- per l'anno scolastico 2018/19, presso l'I.C. "Mario De Mennato" di Ponte (BN) nonché presso il Liceo Musicale "A. Lombardi" di Airola (BN) fino al 30.06.19;
- per l'anno scolastico 2019/2020, presso l'I.C. "F. Torre" di Benevento e presso il Liceo Musicale "A. Lombardi" di Airola (BN) fino al 30.06.20.

Lo stesso chiede il riconoscimento del valore abilitante del titolo, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento, rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art.5 del D. Lgs. n.59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

I 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti previsti dall'art.5 D. Lgs. n.59/2017.

### **DIRITTO**

Essendo il ricorrente in possesso dei titoli abilitanti (Diploma AFAM vecchio ordinamento in chitarra congiunto al diploma di maturità unitamente all'acquisizione dei 24 CFU, come da allegati documenti) l'esclusione dello stesso da parte del Ministero dell'Istruzione dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto è da ritenersi ILLEGITTIMA ad ogni effetto di legge.

Il legislatore, all'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. n.59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore con il D. Lgs. n.59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 CFU in specifici SSD.

In altri termini, nell'alveo dell'art.1, comma 110, legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art.5 e 17 del D. Lgs. n.59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU.



**L'abilitazione è, quindi, per espressa previsione legislativa, equivalente al possesso dei 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.**

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire al ricorrente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'art.2, lettera A), D.M. n.374/17 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto).

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n.107/2015.

Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) è del tutto evidente che non si determini contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU.

Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art.1, comma 110, della legge n.107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I..

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'art.3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**



Ed ancora, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. n.92 dell'08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti è palese laddove il MIUR da un lato li considera abilitati consentendone l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno dall'altro ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n.2832/19, pubblicata il 22.03.19, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU.**

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. n.59/17) sulla scorta della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art.3 e 97 della Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”.*

**SUL FUMUS BONI IURIS**



Come anticipato in fatto, i 24 CFU costituiscono quel requisito aggiuntivo che consente al docente, in possesso di titolo (di per sé idoneo all'insegnamento dalla terza fascia, quella riservata ai docenti "non abilitati"), di acquisire una formazione didattica e psico-pedagogica.

L'abilitazione all'insegnamento (possessione di TFA, PAS e SSIS), alla pari dei 24 CFU in materie psico - antropo - pedagogiche, rappresentavano e rappresentano titoli di accesso ai concorsi: ed invero, sia le "vecchie" procedure di abilitazione che i 24 CFU, sono finalizzati all'acquisizione di metodologie pedagogiche e didattiche.

In ogni caso, si ritiene rilevante l'assunto che segue: con il possesso dei 24 CFU l'aspirante docente dovrebbe partecipare ad una procedura selettiva concorsuale. Il superamento della procedura concorsuale, però, non accresce il bagaglio culturale dell'aspirante docente, tantomeno sotto l'aspetto delle materie antropo - psico - pedagogiche e nelle metodologie didattiche: ed infatti i ricorrenti, avendo acquisito i 24 CFU, sono tutti in possesso del bagaglio richiesto ai fini dell'insegnamento.

Ergo, se è consentito ai laureati, in possesso di 24 CFU, di partecipare ai concorsi ed il superamento della prova concorsuale nulla aggiunge (sotto l'aspetto didattico) al bagaglio culturale del futuro insegnante, ciò significa che è proprio l'acquisizione dei 24 CFU l'elemento che consente di affermare l'abilità del ricorrente allo svolgimento della professione docente.

Il ragionamento è confermato dalla lettura sistematica della normativa.

La legge n.107/2015, cd. "Buona Scuola", ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art.400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*.



Mediante la pubblicazione del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art.1, comma 181, della legge n.107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della **legge delega n.107/2015 che, *expressis verbis*, continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt.5 e 17 D. Lgs. n.59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

- il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di TFA, PAS e SSIS;
- a partire dal concorso successivo non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.

Infatti **il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art.1, comma 110, legge n.107/15, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha evidentemente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n.616/17 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.**

Ergo, il concetto di abilitazione, finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, è stato ridefinito ed identificato nell'espletamento di 36 mesi di servizio o nell'avvenuto conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari **(crediti formativi, quelli innanzi indicati, in possesso di parte ricorrente).**

Ciò è confermato da espresse disposizioni legislative. Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art.17, comma 3, del D. Lgs. n.59/17**, il legislatore delegato indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che è stato bandito nel mese di giugno 2018: *"...La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione*



delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici non continuativi negli otto anni precedenti...”. Con ciò riconoscendo il valore abilitante dell’espletamento di almeno 3 anni di servizio.

**Quanto detto è confermato dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n.4167 del 30 giugno 2020** che al punto 7, richiamando la pronuncia n.7789/19, afferma “... *la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l’abilitazione oltre la laurea) è l’aver svolto un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discendenti. Ed è appena il caso di ricordare che l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26.11.14, nelle cause riunite C- 22/13, da C- 61/13 a C - 63/13 e C- 418/13 (cd. Sentenza Mascolo).*”.

**Viepiù la sentenza n.107 del 21.01.20 emessa dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, statuisce “...l’abilitazione all’insegnamento costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l’attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell’insegnante. Ed invero, l’abilitazione all’insegnamento - che attesta il possesso della “capacità didattica” ovvero quel complesso di qualità ed abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente...Nella specie, tale abilitazione può essere riconosciuta al ricorrente in quanto la docenza nell’ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi svolti al conseguimento dei 24 CFU...”.**

**Il professore Pasquariello non solo ha conseguito i 24 CFU ma ha ben otto anni di attività didattica svolta presso scuole pubbliche pertanto ha anche maturato specifiche competenze psico-pedagogiche attraverso il continuo contatto con gli allievi.**

**Ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n.59/2017, invece, il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU.**

Così **l’art.5 del D. Lgs. n.59/17:** “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*





- *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

- *24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”.*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU.**

Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea e dei 24 CFU per espressa previsione legislativa: non è un caso che il MIUR, con l'emanazione del D.M. n.92 dell'08.02.19, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

La ineludibile regola del sillogismo, dunque, non consente altra conclusione:

- **possono accedere al TFA Sostegno i docenti abilitati;**
- **al TFA sostegno accedono i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU.**

**Ne consegue, allora, che i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di istituto.**

**E' opportuno, viepiù, precisare qualcosa sulla necessaria applicazione delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.**



E' significativo, in proposito, evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l’accesso ai concorsi in quanto ciò che vale ai fini dell’inserimento nelle fasce d’istituto è il titolo di studio, che costituisce la “qualifica professionale” ai sensi delle citate direttive comunitarie.

Tali procedure, peraltro, come precedentemente affermato, non sono state più attivate dal MIUR, impedendo così a qualsiasi altro docente, sfornito dei predetti percorsi abilitanti, di iscriversi alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, vedi Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n.206/2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

**Pertanto è indispensabile sottolineare, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l’art.1, comma 79, della legge n.107/2015, la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”.**

Il suindicato art.1, comma 79, della legge n.107/2015 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”.

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell’Unione Europea in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.



Tali direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.206 ed il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n.15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, modifica della direttiva 2005/36/CE”.

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita, che:

a) la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) i titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

c) **i termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;**

d) le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

**Il Ministero dell’Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998, n.39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso;** in particolare con il suindicato decreto ministeriale ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e **quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n.39/1998)**



**ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".**

Del resto, l'art.49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti (qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale) e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (vedi, in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14 e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!!

In conclusione si ritiene che parte ricorrente possa vantare un buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

I tempi medi di un ricorso ordinario non consentirebbero, nel caso di accoglimento giudiziario, la spendibilità dell'abilitazione utilmente, per l'inizio delle lezioni.

Ebbene, l'eventuale accesso alla "superiore graduatoria" si tradurrebbe, in vista del nuovo anno scolastico, in concrete chance occupazionali.

Con il Decreto Legge dell'8 aprile 2020, il Ministero dell'Istruzione aveva scelto di rinviare al 2021 l'aggiornamento e la riapertura delle graduatorie docenti di II e III fascia.

Successivamente, il 6 giugno 2020, il Parlamento ha approvato, con la legge di conversione n.41/2020, il "Decreto Scuola".

Le graduatorie d'istituto, pertanto, diventeranno provinciali, verranno riaperte ed aggiornate durante l'estate 2020 ed avranno valore per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

Inoltre il "Decreto Scuola", recentemente approvato, ha stabilito, tra l'altro, la predisposizione degli "elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto (anche di seconda fascia)" da compilarsi, per la finestra annuale di inserimento del 2020/21, entro il 31 agosto 2020.



Appare di tutta evidenza, quindi che il ricorrente abbia urgenza di ottenere un provvedimento cautelare, possibilmente *inaudita altera parte*, che consenta il suo inserimento nella seconda fascia delle nuove graduatorie di istituto provinciali.

La mancata inserzione del ricorrente nella seconda fascia delle nuove graduatorie di istituto provinciali, infatti, renderebbe più difficile il suo inserimento nella scuola, anche in considerazione delle imminenti convocazioni previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 (1 settembre 2020) e arrecherebbe un grave pregiudizio in termini di perdita di professionalità e di chances di lavoro, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula di contratti di supplenza, anche annuali.

In definitiva, il “duplice *periculum in mora*” si sostanzia nella concreta possibilità per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il pronunciamento:

- 1) ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese quali elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto (predisposte entro il 31.08.2020);
- 2) prima dell'avvio del nuovo anno scolastico (01 settembre 2020).

Tanto premesso, Pasquariello Antonio, come in epigrafe rappresentato, difeso, e domiciliato,

### **RICORRE**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Benevento affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio:

- accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari), conseguentemente ordinando al Ministero convenuto, che il professor Pasquariello Antonio possa spendere, detta abilitazione, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che parte ricorrente ha svolto un periodo di servizio presso le scuole statali per oltre 3 anni ed ha acquisito un titolo equiparabile alla abilitazione conseguentemente ordinando al Ministero convenuto, che il professor Pasquariello Antonio possa spendere, detta



abilitazione, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato;

- liquidare in favore del ricorrente le spese tutta di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si producono i seguenti documenti, allegati al fascicolo di parte:

- diploma di maturità classica;
- certificato conseguimento diploma di chitarra;
- autodichiarazione conseguimento 24 CFU;
- decreto inserimento III fascia;
- contratti a tempo determinato anno 2012;
- contratti a tempo determinato anno 2013;
- contratti a tempo determinato anno 2014;
- contratti a tempo determinato anno 2015;
- contratti a tempo determinato anno 2016;
- contratti a tempo determinato anno 2017;
- contratti a tempo determinato anno 2018;
- contratti a tempo determinato anno 2019;
- dichiarazione sostitutiva certificazione;
- D.M. n.374/2017, normativa ministeriale di ultimo aggiornamento graduatorie d'istituto del quale si invoca la disapplicazione;
- D.M. n.92/2019 che consente la partecipazione al TFA sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 CFU;
- D. M. n.616/2017 che descrive la valenza dei 24 CFU;
- D.L. n.22 dell'08.04.20;
- sentenza del Tribunale di Roma n.2823/19;
- stralcio ordinanza Tribunale di Siena;
- sentenza del Tribunale di Salerno n.107/20;
- sentenza del Consiglio di Stato n.4167/20;
- procura alle liti.

Ai sensi e per gli effetti della legge n.488/99 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed



esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'istaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad € 34.107,72.

Benevento, 16 luglio 2020

Avv. Annamaria Soreca



**Istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, ai  
sensi dell'art.151 c.p.c.**

Premesso che: 1) il presente ricorso per provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. ha per oggetto: l'accertamento del riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento in favore del ricorrente costituito dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari) nonchè l'accertamento di aver svolto un periodo di servizio presso le scuole statali per oltre 3 anni ed aver acquisito un titolo equiparabile alla abilitazione; 2) ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali AB56 (ex AB77), AB55, A030 (ex A032), A029 (ex A031) potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. A tal proposito vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di II fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione; 3) la notifica nei modi ordinari richiederebbe indagini incompatibili con i tempi del procedimento ed oltremodo onerosa, senza contare che essa non risulterebbe comunque idonea allo scopo, data la predetta impossibilità di individuare con certezza tutti i potenziali controinteressati; 4) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione scolastica, allo stato, risulta essere la sola modalità in grado di conciliare le esigenze di celerità con quelle di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, considerato che il sito web del M.I.U.R. è costantemente monitorato da tutto il personale docente, in





quanto esso oggi costituisce il canale di comunicazione ufficiale, anche per la pubblicazione dei singoli provvedimenti;

**s i c h i e d e**

al Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c. con modalità diverse da quelle ordinarie, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, di autorizzare la notificazione, nei confronti di tutti i potenziali controinteressati [docenti per le classi concorsuali AB56 (ex AB77), AB55, A030 (ex A032), A029 (ex A031)], a mezzo pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del M.I.U.R..

Benevento, 16 luglio 2020

Avv. Annamaria Soreca

